

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Sentenza 15 ottobre 2019, n. 26039

---

Integrale  
PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13191-2014 proposto da:

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 936/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 13/11/2013, R. G. N. 88/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega verbale avvocato (OMISSIS).

#### FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell'INPS.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale della L. n. 45 del 1990, articolo 1, comma 2, che espressamente riconosce la facolta' di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualita' di libero professionista e cio' senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneita' o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l' (OMISSIS).

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 45 del 1990, articolo 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, articolo 2, commi 26 e ss., Decreto Legislativo n. 184 del 1997, articolo 1, comma 1, articolo 15 preleggi e L. n. 335 del 1995, articolo 1, comma 19, lamenta la non conformita' a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facolta' di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facolta' non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, articoli 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, piu' vantaggiosa, ma anche piu' costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'articolo 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, ne' quelli che discenderebbero dalla disomogeneita' del metodo di calcolo, ne' quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso articolo 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facolta' di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.

Il ricorso va, dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita' che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.